CAMERA DEI DEPUTATI N. 2534

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Divieto di conseguire benefici o profitti, anche indiretti, dalla commissione di delitti

Presentata il 19 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I responsabili dei peggiori delitti di sangue e di illeciti penalmente sanzionati, in forza della notorietà che hanno conseguito a causa dei loro crimini, conseguono non trascurabili profitti grazie a interviste, pubblicazioni, libri di memorie e simili sui delitti commessi. La cosa è insopportabile per tutta la gente onesta che ha vissuto con sacrificio nel rispetto delle leggi e che vede chi ha commesso crimini e delitti conseguire rilevanti profitti, proprio sfruttando la propria attività criminale, che comporta introiti maggiori, quanto più gravi e raccapriccianti sono i crimini commessi. È dunque ora di intervenire con il rigore e la chiarezza della legge. Con la presente proposta di legge non si fa divieto ai pluriomicidi, agli assassini o ai terroristi di dare alle stampe le loro memorie o di diffondere le loro valutazioni, con interviste giornalistiche o radiotelevisive, ma si stabilisce che i « profitti » di tale attività, conseguenti all'attività vera, cioè criminale, devono andare a un fondo per il risarcimento per i familiari delle vittime dei loro crimini e, nel caso in cui i danni fossero stati già risarciti, all'erario pubblico. Il crimine non deve rendere una lira al suo autore, né subito, né dopo l'eventuale espiazione della pena detentiva. La presente proposta di legge trova conforto, altresì, in un articolo di Giordano Bruno Guerri pubblicato il 6 aprile 1993 su *L'Indipendente*: appare pertanto evidente la necessità di una sua urgente approvazione in quanto non limita la libertà di pensiero ma destina i proventi di tale attività ai familiari delle vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nessuno può trarre profitto, direttamente o indirettamente, dai delitti commessi.

2. I profitti conseguenti ad attività connesse a delitti sono acquisiti dall'erario e devono essere devoluti ai familiari delle vittime dei delitti quale risarcimento per i danni subiti. Quanto residua è incamerato dall'erario.

ART. 2.

1. L'articolo 1 si applica, in via cautelare, anche nei confronti di indiziati, indagati e imputati di delitti dalla cui commissione siano conseguiti danni nei confronti delle relative vittime.

2. Le somme sono restituite agli aventi diritto solo a seguito di sentenza assolutoria definitiva o di decreto di archiviazione non impugnato, purché se ne faccia richiesta entro un anno dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato o in cui sono scaduti i termini per impugnare il decreto di archiviazione.

ART. 3.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministro dell'interno emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2534
Lire 500